


Pubblico Impiego. 17 marzo, la festa la decidono loro ma la paghiamo noi

In allegato la lettera/diffida



Nazionale, 14/03/2011

I Decreto che istituisce la festa del 17 marzo (150° unità d'Italia) è, e non poteva essere altrimenti, il solito guazzabuglio.

Il Governo, nel tentativo di fare 'le nozze coi fichi secchi', cioè istituire la festa senza sborsare una lira è andato a 'rapinare' una delle festività soppresse che però, essendo equiparate a ferie, sono nella disponibilità dei singoli lavoratori.

Per questo abbiamo predisposto una diffida da inviare a tutte le Amministrazioni pubbliche affinché la festa del 17 non vada ad intaccare le festività soppresse.

La lettera, che trovate in allegato, va inviata alle singole amministrazioni dei comparti

'orizzontali', come enti locali e sanità, mentre per quelli verticali sarà cura della federazione nazionale provvedere ad inviarla alle amministrazioni centrali.

AGGIORNAMENTO 16 marzo:

Da contatti con il Ministero della Funzione Pubblica abbiamo avuto notizia di una probabile correzione del testo nella legge di conversione che dovrà avvenire entro fine mese.

In attesa di verificare se eventuali modifiche riportino la situazione nella normalità, diamo indicazione a tutte le strutture di comunicare al nazionale Usb pubblico e/o privato eventuali decisioni dei datori di lavoro in contrasto con la nostra diffida.

Riportiamo qui il testo della lettera/diffida:

Con il recente decreto n. 5 del 22 Febbraio 2011 è stata istituita la festività del 17 Marzo per il solo anno 2011, al fine di celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia.

Alcuni aspetti del Decreto risultano controversi. Abbiamo infatti rilevato un' inesattezza di non poco conto nell'individuazione della festività del 4 Novembre come festività soppressa.

Al riguardo giova precisare che le festività soppresse indicate nella Legge 54 del 1977 sono le seguenti: Epifania (poi ripristinata), S. Giuseppe; Ascensione, Corpus Domini, SS. Apostoli Pietro e Paolo, mentre per il 2 Giugno (poi ripristinata) e per il 4 Novembre, le festività sono state spostate rispettivamente alla prima domenica del mese di Giugno e di Novembre.

Da ciò deriva che il trattamento giuridico ed economico spettante al personale non può che essere quello dovuto nelle normali giornate festive.

E' evidente che questo aspetto, come ha sottolineato anche l'ANCI, appare contrastante con la previsione di non gravare con ulteriori oneri le amministrazioni della Stato e contemporaneamente di assicurare il trattamento dovuto nei giorni festivi al personale soggetto a turnazioni.

Ma l'aspetto più controverso è costituito dal fatto che l'inesattezza data dall'assimilare, nel decreto n. 5/2011, il 4 Novembre ad una festività soppressa, ha generato la convinzione che tale giornata debba essere sottratta ad uno dei 4 giorni previsti per le festività sopresse concesse al personale dipendente.

Così si è espresso il ministro Brunetta nel question time del 9/3/2011 alla Camera dei Deputati, e così è evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento del decreto legge n. 5/2011.

Come autorevolmente ha rappresentato il Consiglio di Stato - seppur nel precedente assetto pubblicistico (Cons. Stato, VI, 20.10.1986, n.802) - le giornate di festività soppressa sono qualificate non come permessi, ma piuttosto come congedo ordinario, sia pure in presenza di un differente procedimento amministrativo predisposto ai fini della loro fruizione.

Come è noto le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore e sono tese a garantirne il necessario recupero psico-fisico. Inoltre la gestione delle ferie avviene attraverso una richiesta del lavoratore e la conseguente concessione o diniego (qualora ostino motivate esigenze organizzative o funzionali) da parte del datore di lavoro.

Riteniamo pertanto del tutto fuorviante tale indicazione ed illegittimo il "prelievo" forzoso di una giornata di festività soppressa dalla disponibilità personale di ciascun dipendente.

Di conseguenza diffidiamo codesta Amministrazione a dar corso a tale riduzione e a consentire la fruizione di una giornata festiva aggiuntiva per il solo anno 2011, come del resto dovrebbe essere, in occasione di una celebrazione che presenta caratteristiche di eccezionalità ed occasionalità.